

- (9) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione ⁽¹⁾, i diritti all'aiuto possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, ai fini del pagamento, dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica. È opportuno derogare a questa prescrizione.
- (10) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, le parcelle agricole dichiarate, corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto, sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata dal medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto.
- (11) Relativamente ai diritti all'aiuto che saranno assegnati, o il cui valore unitario sarà aumentato, in applicazione dell'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre derogare all'obbligo dell'agricoltore riguardante la data di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (12) Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I dello stesso regolamento sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità da parte degli Stati membri a norma dell'articolo 20 del medesimo regolamento.
- (13) Le condizioni di ammissibilità che gli Stati membri verificano in relazione all'assegnazione o all'aumento del valore unitario dei diritti all'aiuto a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, sulla base di una o più delle deroghe di cui al presente regolamento, possono essere diverse dalle condizioni di ammissibilità al sostegno attualmente applicate nell'ambito del regime di pagamento unico. In tal caso, la verifica delle nuove condizioni di ammissibilità secondo il disposto dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 ostacolerebbe i pagamenti per i regimi di sostegno non correlati all'applicazione dell'articolo 41, paragrafo 3, dello stesso regolamento, i quali devono essere effettuati prima che sia stata ultimata la verifica delle nuove condizioni di ammissibilità. Al fine di evitare una simile situazione, occorre derogare all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 per quanto riguarda l'assegnazione o l'aumento del valore unitario dei diritti all'aiuto a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
- (14) Inoltre, secondo l'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti sono effettuati tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo. In deroga a questa disposizione, la Commissione può autorizzare il versamento di anticipi anteriormente al 1° dicembre. Tale deroga è concessa dal regolamento di

esecuzione (UE) n. 776/2012 della Commissione ⁽²⁾, secondo il quale gli Stati membri possono erogare anticipi a partire dal 16 ottobre 2012, entro un certo limite di pagamenti diretti, per le domande presentate nel 2012. È pertanto opportuno che la deroga all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 sia accordata con effetto retroattivo a decorrere dal 16 ottobre 2012, in modo da consentire i pagamenti, previa verifica delle condizioni di ammissibilità, per i regimi di sostegno non correlati all'applicazione dell'articolo 41, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

- (15) Le deroghe di cui al presente regolamento si riferiscono all'anno civile 2012. Pertanto, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroghe al regolamento (CE) n. 1122/2009

- In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, per il 2012, gli Stati membri possono autorizzare gli agricoltori a presentare domanda di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del loro valore unitario, conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, entro e non oltre il 31 gennaio 2013.
- In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009, per il 2012, gli agricoltori che hanno presentato la domanda unica nell'ambito di qualunque regime di aiuto per superficie entro una data fissata dagli Stati membri a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dello stesso regolamento e che hanno presentato domanda di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del loro valore unitario a norma del paragrafo 1 del presente articolo, possono presentare una domanda di aiuto distinta ai fini dell'applicazione dell'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, entro e non oltre il 31 gennaio 2013.
- In deroga all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009, per il 2012, gli Stati membri possono autorizzare gli agricoltori che hanno presentato, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, domanda di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del loro valore unitario e che non hanno presentato la domanda unica di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a presentare una domanda di aiuto unica ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 entro e non oltre il 31 gennaio 2013.

⁽¹⁾ GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 231 del 28.8.2012, pag. 8.

